

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE CITTADINO
Via O. Scammacca n. 23/c – 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 – Tel. 430970
email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE
AVV. MASSIMO CAVALERI
Via O. Scammacca n. 23/c – 95127 Catania
Tel. e Fax. 095/506415 – Tel. 430970
email cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it
cod. fisc. CVL MSM 86E09 C351F

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE–
LAZIO -ROMA**

**Sunto ricorso annotato al n.r.g. 6666/2019
(ORDINANZA CAUTELARE N. 4639/2019)**

PROMOSSO DA

Per: il sig. Rapisarda Davide nato a Catania il 7 marzo 1990 ed ivi residente in viale Alberto croce n.34 (c.f. RPSDVD90C07C351E) rappr.to e difeso giusta procura in calce al presente atto unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CTT SVT 55L26 C568I), Massimo Cavaleri (CVL MSM 86E09 C351F) i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di segreteria al seguente numero di fax: 095/506415 e/o all'indirizzo pec: salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it; cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it;

Contro

Ministero dell'interno, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello stato di Roma .

E nei confronti di

1. Greco Simone, nato a Copertino (LE) IL 5. gennaio 1993 ED IVI RESIDENTE IN VIA Amatore Sciesa n.105 (cap. 73043);
2. Scioscia Carlo, nato a Lucera (FG) il 27 maggio 1990 e residente a Bellinzago Novarese (NO) in via Bornago n.300 (cap.28043);

*** **

Con il ricorso annotato al n.r.g. 6666/2019 il ricorrente ha chiesto **l'annullamento previa sospensione ed adozione delle misure cautelari più idonee e previa adozione del decreto presidenziale** del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui si determina in 1.851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si

dà avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato nonché delle relative tabelle; 2) decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019(pubblicato il 23 aprile 2019) con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati; 3) Ove occorra dell’avviso del 15 marzo 2019 e del 23 aprile 2019 nonché del bando pubblico di cui al Decreto n.333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del 10.decreto del 27 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria e del decreto di scorrimento della graduatoria del-29.10.2018. 4) Del D.M. del 13 luglio 2018 n.103 ed in particolare dell’art.1.; 5) dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 in quanto legge provvedimento. 6) Di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale; Tutti nella parte in cui escludono il ricorrente dalla successiva fase per asserita carenza dei requisiti attinenti all’età ed al titolo di studio lamentando, quindi i seguenti profili di illegittimità:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art.1 del D.M. del 13 luglio 2018 n.103; Violazione e falsa applicazione del D.m. n.115 del 6 aprile 1999; violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18; violazione e falsa applicazione dell’art.35, c.5 ter del D.lgs 165/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) e d) d.P.R. n. 335/1982; violazione e falsa applicazione dell’art.4 del Bando; violazione dell’art. 11 delle Disp. sulla legge in Generale; difetto di motivazione; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, violazione del principio di parità di trattamento

L’art.4 della lex specialis ed in particolare la lett.d del comma 1 stabiliva come requisito anagrafico, quello di “*non aver compiuto il 30° anno di età*”.

I suddetti requisiti, prosegue il comma 3 dell’art.4 “ *devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli Agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso il requisito dell’età massima previsto al primo comma, lett.d del presente articolo*”.

Ed invece, l’amministrazione, con gli atti impugnati ha introdotto, un limite, addirittura inferiore a quello previsto dal bando e vigente *rationae temporis* ai sensi del D.m. n.115 del 6/04/1999 violando, in tal modo, anche il principio di parità sostanziale tra i

concorrenti nonché, e più in generale, l'art.35 ter del D.lgs 165/2001 il quale com'è noto esprime il c.d. criterio dell'equivalenza per l'ipotesi in cui l'amministrazione decida di applicare l'istituto dello scorrimento della graduatoria (sull'utilizzo dell'istituto ex multis C.d.S. l'Adunanza Plenaria sentenza n. 14/2011; Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056).T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 21 giugno 2016 n. 7254; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, n. 366/2017).

Nel caso di specie l'amministrazione, lungi dal rispettare il suddetto criterio ha addirittura imposto il soddisfacimento di un requisito anagrafico che ha generato evidenti distonie, non rapportate in alcun modo al pubblico interesse, ove si consideri, soltanto, che a distanza di 3 mesi sono state avviate le procedure di immissione in ruolo per agenti che in tesi potrebbero avere 31 anni di età.

L'irragionevolezza è l'illogicità appare, inoltre ancora più evidente se rapportata al primo scorrimento avvenuto con decreto del 29 ottobre 2019 dove l'amministrazione ha elevato i posti da ricoprire a 1182 unità laddove nessun limite di età ulteriore rispetto a quello previsto nel su richiamato articolo 4 è stato previsto.

L'introduzione retroattiva di tale requisito anagrafico illegittima per ciò solo, non può essere inoltre giustificata da una corretta applicazione dell'art.1 del D.M. del 13 luglio 2018 n.103 la cui efficacia, non potrebbe investire atti amministrativi adottati sulla base del quadro normativo previgente a ciò ostando il principio generale del "tempus regit actum" ed il divieto di irretroattività della legge ai sensi dell'art. 11 delle Disp. sulla legge in Generale.

Né l'amministrazione ha motivato se non effettuando un generico riferimento alla onte normativa, le ragioni di pubblico interesse sottese a tale scelta, illegittime, per quanto sopra evidenziato dovendosi concludere che tale forma sia da una parte elusiva del principio generale del pubblico concorso nella misura in cui, in assenza di motivazione, si è di fatto stabilito di "assumere" una cerchia determinata di soggetti all'uopo utilizzando illegittimamente la strumento dello scorrimento della graduatoria.

Per tali motivi anche l'asserita applicazione dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18 appare sostanzialmente illegittima e/o lo stesso articolo in questione, in quanto legge provvedimento, non può che essere caducato per i motivi sopra rubricati.

2) violazione e falsa applicazione dell'art.4 del Bando; violazione e falsa applicazione degli artt.3, 4 5 del Decreto del 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) e d) d.P.R. n. 335/1982; difetto di istruttoria; difetto assoluto di motivazione eccesso di potere per irragionevolezza,

illogicità manifesta, violazione del principio di parità di trattamento;

il ricorrente in disparte il requisito dell'età anagrafica così come stabilito illegittimamente dagli atti impugnati, gode di tutti i requisiti previsti dal bando.

Non dimeno, tenuto conto della peculiare posizione (soggetto inserito all'interno dell'all.to c) ed ignari delle ragioni, ulteriori, ove esistenti, per le quali l'amministrazione ha escluso il ricorrente, in disparte il requisito dell'età, con il presente motivo, tenuto conto del fatto che la questura competente per territorio non ha accettato la produzione, entro il termine del 16 aprile 2019 di tutta la documentazione del ricorrente e segnatamente della laurea triennale in economia aziendale Classe L.18 nonché degli attestati di lingua inglese e di certificazione informatica di talchè lo stesso è stato costretto ad inviare la suddetta comunicazione a mezzo pec. con il presente motivo ci si duole della difetto assoluto di istruttoria e di motivazione nonché della violazione dell'art. 4 del Bando e degli artt.3, 4 5 del Decreto del 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429 e ciò per l'ipotesi in cui la scelta di escludere il candidato sia ancorata al possesso di un requisito, che lo stesso ha comunque autocertificato di avere e prodotto all'amministrazione entro i termini previsti dalla lex specialis.

Alla luce dei superiori moti ha rassegnato le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo. Tribunale amministrativo Regionale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattese, annullare previa sospensione con decreto presidenziale e conferma in sede collegiale: 1) decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 13.3.2018 n. 333-B/12D.3.19/5429, con cui si determina in 1.851 unità il contingente degli allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 e si dà avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato nonché delle relative tabelle; 2) il decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019 (pubblicato il 23 aprile 2019) con cui è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019 e dei relativi allegati 3) Ove occorra l'avviso del 15 marzo 2019 e del 23 aprile 2019 nonché del bando pubblico di cui al Decreto n.333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 del 10.decreto del 27 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria e del decreto di

scorrimento della graduatoria del-29.10.2018. 4) il D.M. del 13 luglio 2018 n.103 ed in particolare dell'art.1 5) 1)dell'art. 11, comma 2-bis d.l. 135/18, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019 in quanto legge provvedimento.; 6) ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale; 7) nella parte in cui escludono il ricorrente dalla successiva fase per asserita carenza dei requisiti attinenti all'età ed al titolo di studio. Per l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito

Con ogni consequenziale alle spese di lite ed gli onorari di causa.

Catania, 12.07.2019

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri